



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea in Diritto e Tecnologia

Tesi di Laurea

“LA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE: TRA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ED ESIGENZE SECURITARIE”

RELATORE: **Dott. Massimo Bolognari**

STUDENTE: **Favero Giada**

MATRICOLA: 2006571

Anno Accademico 2022 – 2023

INDICE

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1	9
<i>Inquadramento sistematico della Localizzazione satellitare</i>	9
1.1 La digitalizzazione	9
1.2 Indagini Informatiche	10
1.3 Tipologie Di Localizzazione Satellitare	13
CAPITOLO 2	17
<i>Declinazioni applicative della localizzazione satellitare</i>	17
2.1 Classificazione della localizzazione satellitare	17
2.2 La localizzazione satellitare come atto investigativo tipico	17
2.3 Le prove atipiche.....	18
2.4 La localizzazione satellitare come atto investigativo atipico	21
2.5 Presunta somiglianza con l'attività atipica del pedinamento	22
CAPITOLO 3	23
<i>Impatto della localizzazione sui diritti fondamentali</i>	23
3.1 Data Retention.....	23
3.2 Caratteristiche del GPS e l'utilizzo dei dati da esso generati	23
3.3 Il trattamento dei dati personali.....	25
3.4 L'impatto della localizzazione sui diritti fondamentali.....	28
3.5 L'art. 8 Cedu	30
BIBLIOGRAFIA	33
SITOGRAFIA	34

INTRODUZIONE

Siamo immersi in un'epoca di profonde trasformazioni. Uno degli aspetti più rilevanti di questo mutamento è dato dalla digitalizzazione: un processo evolutivo che si sta facendo strada sempre più rapidamente nella nostra quotidianità, convertendo ogni più piccolo aspetto in formato digitale.

Per far fronte a questo inarrestabile fenomeno risulta necessario confrontarsi con l'impatto che esso genera e con le esigenze che man mano emergono, con l'obiettivo di rispondere alle stesse attraverso l'individuazione di regole adeguate.

Nel presente lavoro di tesi, si è voluto analizzare, in particolare, l'ambito delle investigazioni, il quale è notevolmente mutato, vedendo sorgere nuovi strumenti e nuove modalità per condurre l'attività investigativa nel modo più efficiente possibile.

Ci si è soffermati principalmente in uno di questi strumenti, ovvero la localizzazione satellitare; ne sono state individuate in un primo momento le sue caratteristiche, soffermandosi poi sull'impatto che essa ha sui diritti fondamentali.

Dopo una premessa relativa all'avvento del digitale e alla sua capacità di incidere significativamente nella vita quotidiana, ci si è concentrati sulle tipologie di localizzazione satellitare esistenti, definendone volta per volta il loro utilizzo e le loro caratteristiche principali.

Nel secondo capitolo, si sono individuate le caratteristiche che presenta la localizzazione satellitare, interrogandosi anche sulla natura tipica o atipica di tale strumento.

Nel terzo capitolo si è voluto esaminare l'impatto della localizzazione sui diritti fondamentali. Sono state analizzate le modalità con cui i dati raccolti per mezzo della localizzazione potessero essere trattati, cercando di individuare normative capaci di tutelarli il più possibile. In questa prospettiva, si è esaminato anche l'art.8 Cedu, il quale tutela la vita privata e deve essere preso in considerazione per delineare con più precisione i limiti che gli atti investigativi non devono oltrepassare.

CAPITOLO 1

Inquadramento sistematico della Localizzazione satellitare.

1.1 La digitalizzazione

Quando parliamo di localizzazione satellitare, facciamo riferimento al monitoraggio della posizione di un oggetto/soggetto grazie all'installazione su di esso di un dispositivo tracking GPS¹.

Si tratta di un'innovazione di ragguardevole portata, se consideriamo che un tempo, per orientarci in una nuova città o per raggiungere la meta di un viaggio sconosciuto, l'unica soluzione possibile era quella di munirsi di cartina geografica e seguire le indicazioni stradali. Senza punti di riferimento questo poteva risultare un compito complesso, talvolta quasi impossibile.

Oggi, grazie ai notevoli progressi della tecnologia, possiamo capire esattamente dove ci troviamo semplicemente dal nostro smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, e cogliere informazioni precise circa la nostra posizione. Inoltre, tali dispositivi non ci consentono solo di identificare con precisione la posizione in cui ci troviamo, ma addirittura di poterla condividere con un semplice 'click' con qualsiasi persona.

Questo strumento ha semplificato notevolmente la nostra vita, aprendo nuove possibilità per esplorare il mondo in modo sicuro ed efficiente: ora possiamo avventurarci in luoghi mai visti prima senza timore di perderci, sfruttando app e servizi di navigazione, che ci guidano passo dopo passo verso la nostra destinazione.

¹ "la localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi" - S. Signorato.

E' dunque piuttosto agevole rilevare il cambiamento drastico che la localizzazione satellitare ha determinato nella vita di tutti i giorni, così come possono essere facilmente intuibili le potenzialità più disparate della sua applicazione. Il presente lavoro si soffermerà, in particolare, sul suo impiego nell'ambito del processo penale e, in particolare, nel contesto delle indagini.

1.2 Indagini Informatiche

L'avvento del digitale ha rivoluzionato moltissimi aspetti della consueta vita quotidiana, andando chiaramente ad incidere anche sul processo penale; infatti, con l'introduzione delle nuove tecnologie e con la capillare diffusione delle stesse, è nata una nuova disciplina: la *digital forensics*.

Questa disciplina ha cominciato a svilupparsi con l'arrivo dei primi *personal computer*, attorno agli anni '80, fino a diventare, al giorno d'oggi, un tema fondamentale nell'ambito della digitalizzazione e dell'investigazione digitale. Si tratta di una sottocategoria delle indagini digitali, più precisamente, di un processo finalizzato ad individuare, analizzare e raccogliere dati da poter utilizzare come prove in sede di giudizio per contrastare attività illecite².

Questo processo si compone di 4 fasi:

- **Identificazione:** si tratta della fase iniziale in cui gli esperti in materia, sempre nel rispetto delle policy di riferimento, individuano materiale potenzialmente utile, che possa fungere come base di prova: parliamo quindi di messaggi, e-mail, registri di chiamate, dati di localizzazione GPS...

È un'attività di fondamentale importanza che serve per capire da dove provengono i dati e che richiede sempre più attenzione considerando i molteplici dispositivi digitali che al giorno d'oggi troviamo in commercio e che sono in grado di memorizzare facilmente enormi quantità di tali dati.

² Fonte: <https://www.dogma.it/it/news/digital-forensics>

- **Acquisizione:** il punto focale di questa fase è proprio quello di acquisire i dati rilevanti, attività che può essere effettuata sia su dispositivi accesi, sia su dispositivi spenti, mediante l'ausilio di dispositivi hardware o memorie esterne.
- **Analisi:** l'attività di analisi richiede di mettere in pratica tutte le conoscenze di cui il perito informatico dispone, affinché possano essere analizzate le tracce digitali che appaiono necessarie per procedere con il giudizio.
- **Report:** giunti alla fase finale, è necessario redigere un report complessivo da presentare alle autorità coinvolte.

Trattandosi di temi molto delicati, e soprattutto avendo a che fare anche con dati sensibili, capiamo come sia di fondamentale importanza essere aggiornati sulle normative vigenti, utilizzare software e metodologie conformi alle stesse, rispettare le procedure e le best practices internazionali, al fine di assicurare rispetto e integrità dei dati durante tutto il loro trattamento.

Come linea guida di questo processo, a livello internazionale troviamo ISO/IEC 27037:2012³, cui obiettivo è proprio quello di armonizzare e assicurare un trattamento conforme dei dati nonostante paesi e giurisdizioni differenti. Questo consente di rendere più agevole la comparazione delle indagini e il confronto dei risultati, avendo degli approcci più simili a livello internazionale.

Finora abbiamo quindi parlato di digital forensics, che, come abbiamo detto, è una sotto disciplina delle indagini digitali. Parlando di queste ultime, invece, potremmo dire che per tempo sono state utilizzate in riferimento all'oggetto dell'investigazione, definendo informatiche solo le indagini condotte su **reati informatici o cibernetici**⁴, ma in verità si

³ ISO/IEC 27037:2012 è uno standard internazionale nato per rispondere alla sfida delle prove digitali nel campo dell'investigazione forense.

⁴ I computer crimes sono una sottocategoria dei cybercrime e fanno riferimento a quei reati che coinvolgono strettamente l'utilizzo del computer e i dati archiviati nello stesso; ad esempio, l'accesso abusivo ad un sistema informatico (art.15-ter codice penale.)

I cybercrime, invece, sono una categoria più generica che fa riferimento a qualsiasi reato commesso avvalendosi della rete Internet – " L.Picotti, Internet e Diritto penale"

riferiscono più ampiamente anche ai reati di tipo comune, che implicano l'utilizzo di sistemi **informatici o telematici**⁵.

Non è però da escludere che al giorno d'oggi, data l'incidenza della rivoluzione tecnologica e dei cambiamenti che la stessa sta apportando, la maggior parte delle indagini finirà per configurarsi come informatica.

Per lo stesso motivo, appare evidente come adattare gli istituti tradizionali sia pressoché inefficace, diventa piuttosto necessario elaborarne di nuovi, che tengano conto della specificità delle novità stesse.

Riferendosi più precisamente al tema che stiamo trattando, vediamo come anche le caratteristiche delle indagini siano mutate: un elemento cardine delle stesse è divenuto infatti l'immaterialità, sconosciuta quando nel 1988 le indagini son state concepite dal codice.

I dati digitali infatti sono caratterizzati da una forte instabilità: sono facilmente alterabili ed eliminabili anche involontariamente, provocando conseguenze negative in termini di processo, ed è inevitabile dedurre come dati scorretti portino a risultati non conformi alla realtà.

A tal proposito è intervenuto il legislatore con la legge 48/2008, cui obiettivo era proprio quello di preservare l'integrità dei dati non solo nel momento di acquisizione degli stessi ma anche nei momenti precedenti e successivi, oltre che garantirne l'originalità ed evitare la loro alterazione o cancellazione.

⁵ Ci riferiamo a qualsiasi dispositivo che ad oggi sta prendendo il sopravvento: cellulari, computer, videoriprese.

1.3 Tipologie Di Localizzazione Satellitare

Tra i nuovi strumenti investigativi assumono particolare importanza quelli che consentono di individuare con precisione la posizione di un soggetto a fini investigativi.

Esistono diverse tipologie di strumenti che sono riconducibili al *genus* della localizzazione satellitare.

- **TRACKER GPS**

L'acronimo GPS sta per *Global Positioning System*. Si tratta di un dispositivo elettronico innovativo sviluppato dal Ministero della difesa USA, che consente di localizzare e monitorare, con un margine d'errore assai ridotto, gli spostamenti di persone o di oggetti⁶ sui quali viene installato. Quanto al funzionamento del tracker GPS, lo stesso è collegato a segnali emessi da satelliti situati nell'esosfera. Ricevendo tali segnali, da almeno quattro di questi satelliti, il tracker sarà in grado di individuare istantaneamente le coordinate precise della posizione. Quest'operazione matematica prende il nome di trilaterazione, in quanto fornisce: latitudine, longitudine e altitudine del dispositivo; si tratta di informazioni fondamentali in caso di investigazione, che verranno poi trasmesse⁷ al terminale degli investigatori coinvolti.

L'invio delle informazioni di localizzazione può avvenire con modalità tecniche simili ma differenti:

- a) La modalità più comune consiste nell'utilizzo delle onde radio tramite la rete di telefonia cellulare.

In tale circostanza, il dispositivo di localizzazione si avvale di torri cellulari per trasmettere i dati, favorendo di coprire ampie distanze.

Si tratta di una modalità ampiamente diffusa, che permette di monitorare – con estrema precisione- la posizione in tempo reale.

⁶ Può essere installato sia su automobili, sia su qualunque mezzo di locomozione, compresi aeromobili e natanti.

⁷ La trasmissione può avvenire secondo due modalità:

- Attraverso la rete cellulare, nonché la più diffusa.
- Senza l'ausilio della telefonia, semplicemente avvalendosi del portale degli investigatori.

b) Anche la seconda modalità si avvale dell'utilizzo di onde radio ma questa volta senza l'ausilio della rete di telefonia cellulare.

Tali onde, però, hanno un raggio di trasmissione molto limitato, coprendo appena più di 1 km; pertanto, è necessario posizionare il dispositivo di localizzazione molto vicino all'oggetto o alla persona da monitorare.

Infatti, se viene utilizzata questa modalità, può darsi il caso che gli investigatori debbano seguire man mano il tracker da vicino per raccogliere i dati in tempo reale.

Proprio per tale motivo, questo metodo è utilizzato solamente in particolari situazioni in cui si prevede che l'oggetto o la persona da monitorare si muoverà in zone non coperte dalla rete cellulare.

In sintesi, entrambe queste modalità di localizzazione sfruttano onde radio, ma si differenziano nella portata e nell'utilizzo della rete cellulare. La prima è più diffusa e permette di monitorare il soggetto a distanza, mentre la seconda richiede la vicinanza fisica al dispositivo da localizzare ed è perciò impiegata solo in circostanze specifiche, ad esempio quando non è disponibile una copertura cellulare adeguata.

I campi d'impiego del tracker GPS sono molteplici; infatti, lo stesso viene utilizzato sia per fini di investigazione, sia per contrastare rapine e furti. Ha dunque anche una funzione di prevenzione, considerando il fatto che, in caso di spostamento di un oggetto piuttosto che di un qualsiasi altro elemento, il dispositivo di localizzazione GPS installato su di esso, sarà in grado di inviare una notifica al centro di monitoraggio centrale che consentirà alle forze dell'ordine di rintracciare in brevissimo tempo l'oggetto sperduto, grazie alle coordinate precise che verranno trasmesse direttamente dal tracker stesso.

Tutto ciò è possibile grazie alle piccole dimensioni del dispositivo, che può essere installato nei più vari veicoli, come, ad esempio, nelle automobili o nelle imbarcazioni, ma anche negli oggetti di valore, come borse e valigie, o in pacchi e spedizioni. Esso può essere posizionato anche all'interno di indumenti all'insaputa delle persone che li indossano, al fine di monitorarne gli spostamenti. Quest'ultimo rappresenta però, come vedremo nei prossimi capitoli, un uso improprio dello strumento.

- **RFID**

Quando parliamo di RFID facciamo riferimento alle cosiddette etichette di identificazione a radiofrequenza; ovvero delle tecnologie avanzate che funzionano mediante lo sfruttamento di campi magnetici.

Si tratta di dispositivi che permettono l'identificazione univoca e la memorizzazione automatica, oltre che lo scambio istantaneo, di informazioni da remoto.

Il formato assai ridotto di queste etichette consente loro di essere utilizzate sempre più frequentemente, anche su oggetti di piccolissime dimensioni, garantendogli al contempo ampie potenzialità.

Un esempio delle loro molteplici applicazioni può essere il registro di gestione e controllo del magazzino; infatti, tramite un apposito lettore, queste etichette vengono lette e istantaneamente inviano informazioni al portale cui lettore è collegato, permettendo in questo caso di tenere sotto controllo tempestivo la quantità aggiornata di prodotti in entrata e in uscita.

Questa tecnologia assume un'importanza cruciale in ambito investigativo se consideriamo che consente di identificare e tracciare in modo univoco un prodotto, raccogliendo ed intercettando lungo il 'percorso di vita' dello stesso i molteplici dati generati dagli attori coinvolti. Consiste in un aspetto non trascurabile poiché consente di reagire con tempestività in caso di furto o perdita del bene, e al tempo stesso di tutelare la sicurezza dei consumatori riducendo la contraffazione.

- **FINDER**

Come ultimo strumento di localizzazione che tratteremo in questo capitolo, abbiamo il cosiddetto Finder: un piccolo telefono cellulare che collocato nell'oggetto della persona indagata, consentirà di individuare la posizione precisa grazie alle antenne che aggancia in diverse 'celle'⁸.

Una volta individuata la posizione, il finder la trasmetterà direttamente al terminale di polizia senza che vi sia la necessità di ottenere un'autorizzazione dal giudice, come invece accadrebbe nel caso dell'utilizzo del cellulare dell'indagato.

- **STRUMENTI IN USO AL SOGGETTO MONITORATO**

Possiamo individuare anche un'altra modalità di raccolta dei dati di localizzazione satellitare ovvero attraverso gli strumenti in uso al soggetto monitorato.

Al giorno d'oggi, infatti, molti degli oggetti un tempo 'comuni' hanno assunto una dimensione digitale, offrendo molteplici funzionalità e diventando rilevanti anche in ambito investigativo.

Basti pensare, ad esempio, ai cellulari, agli smartwatch, al navigatore, o al telepass: dispositivi che seppur senza rendercene conto, tengono traccia degli spostamenti del soggetto e ne identificano le coordinate precise delle sue posizioni in diversi momenti.

⁸ Ogni cella ricopre una porzione di territorio.

CAPITOLO 2

Declinazioni applicative della localizzazione satellitare

2.1 Classificazione della localizzazione satellitare

Arrivati a questo punto, conviene domandarsi se la localizzazione satellitare costituisca un atto tipico o atipico.

Prima di rispondere a questo quesito vorrei definire brevemente il confine che intercorre tra gli atti tipici⁹ e atipici.

I primi sono quelli espressamente previsti dalla legge, che ne individua caratteristiche principali; i secondi, invece, sono quelli non disciplinati dalla legge. Una simile categoria si giustifica sul presupposto che occorre adeguare le indagini al progresso tecnologico.

2.2 La localizzazione satellitare come atto investigativo tipico

Fatta questa premessa, possiamo ora entrare nel vivo della questione.

Rispetto agli atti che individuano la posizione del soggetto indagato mediante gli strumenti in suo possesso, potremmo dire con un certo grado di sicurezza che si tratti di un atto investigativo con accezione tipica.

In questi casi, infatti, i dati di localizzazione possono essere ritenuti ‘dati di traffico’¹⁰ cui acquisizione è consentita dall’art.132 del codice della privacy purché vi sia un decreto motivato dal giudice.

⁹ Sono quegli atti che ‘rispondono’ al principio di tipicità, secondo cui un atto può definirsi tipico solo se gli elementi che lo compongono gli consentono di essere associato ad una fattispecie astratta tipizzata e descritta all’interno dell’ordinamento giuridico.

¹⁰ Art. 132 codice della privacy – i dati di traffico fanno riferimento a tutti quei dati generati e trasmessi in rete o avvalendosi di uno strumento digitale. Si tratta di dati personali, che possono implicare conseguenze anche negative (se usati in malo modo) nei confronti degli interessati. Per questo motivo devono rispettare la disciplina prevista anche in termini di conservazione degli stessi.

In merito a questo ultimo punto, potremmo menzionare una recentissima sentenza dell'aprile 2023¹¹, la quale ha affrontato il tema dell'utilizzabilità dei dati di geolocalizzazione contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria senza autorizzazione.

La Corte Suprema, in questa sentenza, evidenzia come l'acquisizione di tabulati senza una previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, renda i dati negli stessi contenuti, inutilizzabili.

Trattandosi infatti di dati personali qualificati¹² e molto sensibili, poiché strettamente connessi alla sfera privata del titolare, vi è una forte esigenza di tutela, la quale presuppone l'emissione di un decreto motivato da parte del giudice.¹³

In seguito a tale decreto, sarà il fornitore a presentare direttamente una scheda con i dati richiesti, la quale però potrebbe essere incompleta o addirittura errata. Per questo motivo, non sono mancate critiche a tale sistema, alle quali però si potrebbe ovviare, stabilendo determinati standard da rispettare prima di presentare i dati digitali come mezzi di prova.

2.3 Le prove atipiche

Oltre all'ipotesi che si è presa in esame, occorre domandarsi se nei suoi altri usi la localizzazione satellitare vada considerata un atto investigativo tipico, riconducibile alle fattispecie disciplinate dal codice, o se, invece, costituisca un atto atipico ai sensi dell'art. 189 c.p.p.

Tale norma prevede che è possibile acquisire prove non previste dalla legge purché:

- siano necessarie ad accertare i fatti,
- non arrechino pregiudizi alla libertà morale del soggetto coinvolto.

¹¹ Sez. VI – C.c. Il gennaio 2003 (Dep. 14 aprile 2023) n. 15836.

¹² Ovvero in grado di fornire molteplici informazioni rilevanti, tra cui: frequenza delle chiamate, durata, ubicazione, ecc.

¹³ Sez. VI – C.c. Il gennaio 2003 (Dep. 14 aprile 2023) n. 15836

Questo articolo appena citato, in verità, apre un grande dibattito tra chi lo considera applicabile anche agli strumenti investigativi, e chi esclude ogni possibile applicabilità sulla base di un'interpretazione letterale della norma.

Infatti, analizzando con precisione l'art.189, possiamo notare che viene citato il termine 'assunzione' che, secondo una parte della dottrina, sembrerebbe associabile unicamente alle prove, e che, per come viene posto il senso dell'articolo, sia necessario un contraddittorio anticipato prima di assumere le prove in sede di giudizio.

Capiamo subito, dunque, come parlare di contraddittorio anticipato sia pressoché illogico relativamente agli investigativi atipici che consistono, come nel caso del monitoraggio satellitare, in atti inaspettati e non di prove costituende¹⁴ per le quali il contraddittorio anticipato assume un significato ben più notevole.

D'altro lato, invece, senza focalizzarsi nell'aspetto semantico dell'articolo, c'è chi ritiene che anche gli atti investigativi rientrino in tale disciplina ammesso che vengano rispettati i due requisiti previsti dallo stesso:

- accertare il fatto,
- non pregiudicare il soggetto coinvolto.

Tuttavia, questi due flussi di pensiero non appaiono sufficienti per delineare il profilo degli atti investigativi; vi è infatti, una terza tesi, che si basa sull'interpretazione letteraria, ma più evolutiva, dell'articolo 189 c.p.p.

Anche in questa terza tesi l'attenzione si concentra sui tre punti che appaiono più ostici, per cercare di trovare delle alternative al fine di poter considerare la disciplina dell'articolo 189 applicabile anche agli atti investigativi.

¹⁴ Questo termine si riferisce alle prove che vengono a formarsi durante il processo, a differenza di quelle precostituite che si formano al di fuori del processo stesso.

- Anzitutto, **la collocazione** dell'articolo all'interno delle disposizioni generali, del libro terzo. Come si può dedurre dalla **Relazione al Progetto Preliminare del codice di rito**¹⁵, agli atti investigativi potrà essere applicata la disciplina delle disposizioni, qualora la struttura delle stesse lo consenta.

- Focalizzandoci poi nel termine "assunzione", vediamo come lo stesso non debba necessariamente essere interpretato come un ostacolo all'applicazione dell'articolo, in quanto, lo stesso termine viene utilizzato anche nell'art.188 c.p.p.¹⁶, norma di carattere generale e per di più applicabile anche agli atti investigativi. Di conseguenza vediamo come, il 'problema' di questo termine possa considerarsi superato in corrispondenza del suo stesso utilizzo in un articolo diverso, ma applicabile agli atti investigativi.

- Troviamo infine il tanto discusso "contraddittorio anticipato": tema che può essere facilmente risolto anziché focalizzandosi nel senso letterale dell'articolo, dando un'interpretazione più flessibile.
 Appare evidente, infatti, come un contraddittorio¹⁷ anticipato sarebbe incoerente con gli atti investigativi atipici, ma sarebbe possibile ovviare a questa obiezione, ipotizzando un contraddittorio da svolgersi in fase successiva, che verta sull'idoneità dell'indagine atipica ad accertare i fatti e sulla protezione della libertà morale della persona. Con riferimento al primo punto, diventa necessario prendere in considerazione il metodo scientifico¹⁸ impiegato, non tanto in astratto, quanto piuttosto in concreto.

¹⁵ 24 ottobre 1988.

¹⁶ "Libertà morale della persona nell'assunzione della prova"- Brocardi.it

¹⁷ Il principio del contraddittorio trova un suo primo riconoscimento all'articolo 111 della Costituzione, viene poi citato anche all'articolo 101 del c.p.c. Si tratta di un principio secondo il quale, ciascun soggetto coinvolto, deve avere la possibilità di partecipare attivamente al processo facendo valere le proprie ragioni.

¹⁸ Il metodo scientifico si basa sull'osservazione, sulla sperimentazione e sullo studio dei risultati prodotti, attraverso una serie di verifiche. - Treccani.it

2.4 La localizzazione satellitare come atto investigativo atipico

In seguito a questa premessa, necessaria a comprendere la possibilità di assumere prove atipiche, conviene allora domandarsi come vada collocata sistematicamente la localizzazione satellitare.

Anzitutto, è possibile ipotizzare dei collegamenti con altri atti investigativi.

- Alcuni ritengono che la localizzazione presenti alcune somiglianze con lo strumento investigativo delle intercettazioni. Un tale assunto si giustifica sul presupposto che l'utilizzo della tecnologia GPS implica un monitoraggio costante della persona, simile a quello che caratterizza le intercettazioni stesse. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per la localizzazione satellitare, nell'ambito delle intercettazioni vi è l'intervento di un terzo soggetto che capta clandestinamente il contenuto delle comunicazioni riservate che intercorrono tra gli individui coinvolti.

Altri notano alcune somiglianze della localizzazione con l'ispezione personale (Art. 244 c.p.p.) e con gli accertamenti su luoghi, cose, persone (art. 354 c.p.p.)

Quanto all'ispezione personale, alcuni sostengono che essa può essere, in un certo senso, paragonabile all'atto investigativo della localizzazione satellitare, nella misura in cui anche il tracker GPS autorizza una modalità di osservazione

Anche questa tesi però può essere smentita se si considera che la localizzazione non soddisfa la caratteristica cardine delle attività ispettive, limitandosi a monitorare gli spostamenti dell'indagato piuttosto che osservare, accertare e descrivere le tracce e gli effetti materiali del reato¹⁹.

Con riguardo invece agli accertamenti tecnici, va rilevato che i dati di localizzazione satellitare sono dati sincroni al monitoraggio e non preesistenti come invece lo sono le

¹⁹ Art.244 c.p.p. – L'ispezione viene eseguita previo decreto motivato dal giudice, al fine di accertare tracce ed effetti materiali relativi al reato in questione.

tracce del reato, per le quali è necessario rispettare quanto previsto dall'art.354 c.p.p.²⁰ al fine di effettuare l'accertamento.

2.5 Presunta somiglianza con l'attività atipica del pedinamento

Date le caratteristiche della localizzazione, appare chiara una somiglianza con l'attività atipica del pedinamento, che rappresenta una sorta di monitoraggio dei movimenti di un soggetto.

Ciò che differenzia la localizzazione satellitare dal pedinamento 'classico' è la modalità con cui la stessa viene svolta, ovvero mediante strumenti elettronici avanzati che consentono di tenere traccia, in modo istantaneo tutti i movimenti del soggetto in esame.

Proprio per questo motivo, la dottrina maggioritaria sostiene che la localizzazione satellitare, offrendo un monitoraggio continuo e molto preciso²¹, sia più invasiva sul lato privacy rispetto al pedinamento classico.

C'è però anche chi sostiene il contrario. Infatti, il pedinamento classico dal canto suo consente di captare dialoghi, immagini, suoni e tutta una serie di elementi 'di contorno'.

Inoltre, il pedinamento, in genere, si protrae per periodi più lunghi rispetto alla localizzazione satellitare.

Per tutti questi motivi si sostiene che vi sia una maggiore invasività nello strumento in esame.

²⁰ Art.354 c.p.p. "Le tracce e le cose pertinenti al reato devono essere conservate e lo stato dei luoghi e delle cose non deve mutare prima dell'intervento del pubblico ministero" - Brocardi.it

²¹ Anche in luoghi in cui eseguire un pedinamento classico sarebbe assai complicato e talvolta impossibile.

CAPITOLO 3

Impatto della localizzazione sui diritti fondamentali

3.1 Data Retention

Conviene ora esaminare l’impatto degli strumenti investigativi digitali sui diritti fondamentali.

Come abbiamo precedentemente osservato, i dati di traffico si riferiscono alle comunicazioni telefoniche o telematiche, presentando natura strettamente personale.

Come possiamo intuire, la conservazione e protezione di tali dati rappresenta un tema di grande rilievo. Ci si riferisce alla c.d. “*data retention*”, disciplinata dall’articolo 132 codice privacy, il quale prevede che i dati di traffico, essendo particolarmente delicati, possano essere conservati per un periodo di tempo limitato, non superiore a:

- 24 mesi per dati relativi al traffico telefonico,
- 12 mesi per i dati relativi al traffico telematico.

3.2 Caratteristiche del GPS e l’utilizzo dei dati da esso generati

Come si è osservato in più occasioni, il localizzatore GPS è uno strumento in grado di rilevare la posizione del soggetto monitorato. Si tratta di un atto investigativo atipico irripetibile, perché ciò che viene monitorato corrisponde ad una realtà “unica” ovvero individuabile una sola volta quando viene colta.

Avendo a che fare, dunque, con un’attività irripetibile, occorre verificare anche l’ammissibilità del verbale in sede di dibattimento. Secondo la disciplina fissata dall’art. 431 c.p.p., viene spontaneo chiedersi se possano essere utilizzati anche supporti informatici o report della polizia giudiziaria al fine di documentare - più o meno dettagliatamente - gli spostamenti del soggetto monitorato.

Rispetto ad entrambe le opzioni, sembra possibile accettarle in sede dibattimento – purché rispettino i requisiti fissati dall’art.136 c.p.p. - in quanto necessarie a completare in

maniera più precisa i verbali. Le stesse, infatti, in particolare i supporti informatici, indicano accuratamente molti dettagli degli spostamenti in questione, come ad esempio la data, l'orario e il tracciato dei flussi compiuti dall'indagato.

Viste le dettagliate informazioni che possiamo ricavare dai dati di posizione, possiamo al contempo affermare che essi siano strettamente personali e che per tal motivo siano soggetti ad una tutela rafforzata.

Come vedremo nel prosieguo, vi sono una serie di norme e principi che si occupano di regolare il trattamento dei dati di posizione, tra i quali spiccano:

- Il trattamento in forma anonima,
- Il previo consenso dell'interessato.

Con riferimento al primo, potremmo dire che risulta molto complicato assicurare l'anonimato dei dati trattati, perché la sequenza dei dati raccolti consente di ricostruire in modo sostanzialmente univoco gli spostamenti, il che molto spesso è sufficiente a deanonimizzare i dati in questione.

Nell'ottica di trovare una soluzione a questo problema potremmo utilizzare i cosiddetti 'dati aggregati', ovvero una vasta quantità di dati appartenenti a soggetti diversificati tra di loro che accumulati rendono – in un primo istante – più complessa la deanonimizzazione.

Spostando l'attenzione, invece, al tema del consenso, potremmo dire che, affinché lo stesso sia ritenuto idoneo, deve soddisfare i requisiti enunciati all'art. 7 GDPR, sul quale ci si soffermerà anche più avanti e che richiede che il consenso debba essere:

- specifico per la finalità per cui viene prestato,
- informato, ovvero concesso in seguito ad un'informativa che indichi quale tipologia di dati viene utilizzata, in che modo e per quanto tempo.

Finora abbiamo evidenziato quelle che devono essere le attenzioni che dobbiamo prestare per utilizzare questa delicata tipologia di dati; che necessitano di norme da seguire per essere trattati in modo corretto durante le molteplici finalità per i quali vengono impiegati.

Gli stessi, infatti, vengono impiegati ad esempio:

- per localizzare luoghi di interesse e fornire indicazioni stradali al fine di raggiungere gli stessi,
- per effettuare pubblicità mirata ad una certa nicchia di persone in una determinata porzione di territorio – conformemente ai beni e servizi che lo stesso può offrire;
- a fini di sicurezza, i dati di localizzazione, infatti, consentono di individuare oggetti dispersi e monitorarne il loro tragitto,
- anche in campo lavorativo vengono utilizzati per pianificare la gestione organizzativa ottimizzando l'utilizzo delle risorse a disposizione.

3.3 Il trattamento dei dati personali

Vediamo ora quali sono le normative che disciplinano il corretto trattamento dei dati di localizzazione nei diversi ambiti in cui vengono normalmente impiegati.

Partiamo dalla prima disciplina: il decreto legislativo del 30 giugno 2003, numero 196. Si tratta del primo testo che ha preso in considerazione i possibili rischi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che possono derivare dall'utilizzo di dati errati o da un trattamento scorretto degli stessi.

Il decreto in questione ha introdotto la necessità di effettuare – da parte del Garante - una verifica preliminare al fine di analizzare le modalità del trattamento ed eventualmente predisporre delle azioni correttive.

In particolare, all'art.37 vengono menzionati, tra gli altri, anche i dati relativi alla posizione geografica di un soggetto: i quali necessitano di essere obbligatoriamente notificati al Garante prima di essere trattati dal titolare designato.

Successivamente con il provvedimento 370 del 4 ottobre 2011 il Garante della privacy ha attribuito maggiore importanza ad alcuni principi nello stesso indicati, al fine di gestire in modo più chiaro e puntuale i sistemi di localizzazione in ambito lavorativo.

Secondo tale provvedimento, infatti, i datori di lavoro devono attentamente:

- Rispettare il principio di necessità affinché il soggetto monitorato non sia continuamente ‘sotto osservazione’ ma venga analizzato solamente per scopi specifici e necessari al corretto svolgimento dell’attività investigativa.
- Rispettare i tempi di conservazione previsti per raggiungere concretamente le finalità perseguite, evitando di eccederne nel tempo senza motivazione.
- Informare gli interessati delle modalità con cui verrà svolto il trattamento - con l’ausilio del sistema di localizzazione - mediante una semplice e chiara informativa.

Rimanendo in tema legalità del trattamento dei dati personali ottenuti mediante localizzazione satellitare, è di notevole importanza, l'art. 4 Statuto dei lavoratori²², il quale si occupa degli "Impianti Audiovisivi".

Questa normativa stabilisce un divieto riguardante l'installazione di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per scopi di monitoraggio a distanza dell'attività dei lavoratori, con l’eccezione però, che gli stessi siano cruciali per scopi organizzativi o produttivi, o al fine di garantire la sicurezza sul posto di lavoro. In tali casi, l'installazione può essere effettuata, previo accordo con i rappresentanti sindacali.

Importanti modifiche, poi, sono state apportate dal ‘Jobs Act’²³ il quale, dopo essere stato interpretato dal garante, ha consentito al datore di lavoro di controllare a distanza le attività dei lavoratori, sempre però per le esigenze sopra citate e purché siano rispettati i principi di legittimità, proporzionalità e finalità del trattamento.

Possiamo perciò considerare i sistemi di geolocalizzazione come una componente supplementare dei mezzi di lavoro, finalizzati a soddisfare le più svariate necessità, tra cui: quelle di natura assicurativa, organizzativa, produttiva e di tutela della sicurezza sul posto di lavoro. Sono rimaste escluse però, le ipotesi di controlli massivi, legittimandoli solo in casi eccezionali²⁴ o in casi di rilevamento di anomalie.

Dopo questa breve carrellata, arriviamo finalmente alla fonte più recente, e attualmente più utilizzata, ovvero il GDPR.

²² Legge del 20 maggio 1970 nr.300.

²³ Si tratta di una legge-delega entrata in vigore nel 2015 che si pone come obiettivo quello di tutelare i lavoratori attraverso la modifica di alcune modalità di lavoro e/o previsione di welfare.

²⁴ Trasporto di portavalori superiori ad un certo ammontare.

Si tratta del regolamento 2016/679/UE, operativo dal 2018, che si pone come obiettivo principale quello di tutelare e garantire ampia protezione ai dati personali e alla privacy dei cittadini dell'Unione Europea.

Il GDPR nasce per rispondere alle esigenze della libera circolazione dei dati introducendo una serie di principi volti a guidare il titolare e il responsabile del trattamento durante lo svolgimento dello stesso per assicurare tutela ai dati trattati.

Il primo principio tra tutti è sicuramente quello dell'*accountability*²⁵, si occupa di delineare la responsabilità del titolare del trattamento, il quale deve attuare tutte le misure tecniche e organizzative volte a dimostrare la conformità con il regolamento.

Questo significa che il responsabile dovrà effettuare preventivamente un'analisi dei possibili rischi derivanti dal trattamento dei dati personali per cercare dunque di evitare che gli stessi si presentino.

In questo contesto, l'interesse primario del Garante è proprio quello di bilanciare gli interessi in gioco conformemente alle finalità del trattamento e alla liceità dello stesso. Vengono fissate dunque, una serie di regole da rispettare affinché il trattamento dei dati personali - basato sulle coordinate geografiche - sia legittimo e proporzionale, tra queste troviamo:

- La non continuità del tracciamento GPS: è opportuno, infatti, che il localizzatore sia attivato solamente in determinate circostanze e/o in prossimità di punti già georeferenziati.
- La protezione dell'identità dell'autista: il GPS, infatti, non deve consentire un riconoscimento diretto del soggetto interessato (autista).
- L'avviso di notifica: è importante che l'autista venga informato in modo chiaro che il localizzatore sia attivo.
- La fissazione di un tempo di conservazione dei dati: i dati raccolti infatti, possono essere conservati solamente per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità perseguite.

²⁵ Art. 24 GDPR

Per concludere il tema di questa fonte normativa relativa alla disciplina attuata in merito alla localizzazione satellitare, potremmo dire che, il GDPR ha modificato vari aspetti delle precedenti normative in vigore, introducendo nuove procedure e/o adempimenti per essere compliant al corretto trattamento dei dati personali.

Ad esempio, l'Art. 17 codice privacy è stato sostituito dall'art. 35 GDPR, il quale, prevede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che è necessaria a valutare i rischi legati al trattamento, con l'obbiettivo di minimizzarli o addirittura prevenirli.

Dal canto suo l'Art.36 GDPR prevede poi la necessità di consultarsi preventivamente con l'autorità garante qualora l'esito della valutazione (art.35) evidenzi un rischio troppo elevato, affinché la stessa possa dare delle risposte per prevenirlo o adottare delle misure volte ad attenuare la minaccia.

3.4 L'impatto della localizzazione sui diritti fondamentali

Vediamo ora quali sono i diritti che potrebbero essere conculcati dal monitoraggio satellitare.

Anzitutto, sembrerebbe venire in gioco il diritto alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.). Tuttavia, poiché mediante la localizzazione non viene captato alcun dialogo, non sarebbe neppure possibile parlare di corrispondenza e, dunque, ricadere nell'alveo dell'art. 15 Cost..

Quanto invece al diritto al rispetto della vita privata, conviene soffermarsi sull'art. 14 Cost., il quale prevede l'inviolabilità del domicilio.

Occorre domandarsi se, ad esempio, rientri nella nozione "domicilio" l'abitacolo dell'auto, qualora il localizzatore venisse inserito al suo interno; in questo caso, il suo utilizzo sarebbe consentito solamente se effettuato nei "*casi e modi stabiliti dalla legge*".

In verità però, si tratta di un problema che potrebbe essere facilmente aggirato se, approfittando delle potenzialità della tecnologia, immaginiamo l'installazione del dispositivo all'esterno dell'auto.

Conviene ora interrogarsi sulla possibile lesione della privacy che l'impiego di tale strumento può determinare. A tale riguardo, occorre anzitutto inquadrare brevemente tale garanzia.

Le prime tracce del diritto alla privacy, infatti, risalgono al 1890, anno in cui è apparso per la prima volta nella dottrina angloamericana grazie all'articolo di due giovani avvocati, i quali lo descrivono come il diritto ad essere lasciati soli (*the right to be let alone*).

E' possibile individuare due componenti distinte all'interno del diritto privacy: il diritto alla segretezza, da un lato, e il diritto alla riservatezza, dall'altro.

Il diritto alla segretezza riguarda la protezione di tutto ciò che appartiene alla sfera dell'individuo. Il diritto alla riservatezza si riferisce, invece, al "mantenere riservato" ciò di cui si viene a conoscenza.²⁶

All'interno della Costituzione non vi è una norma che si occupi di definire e regolare il diritto alla *privacy*, anche se alcuni tentano di ricavarlo da altre garanzie costituzionali, come il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la libertà personale (art. 13), l'inviolabilità del domicilio (art. 14), la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), la libera manifestazione del pensiero (art. 21).

Anche l'art. 2 Cost. sembra venire in gioco, predicando in via generale la necessità che la Repubblica riconosca e garantisca i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali potrebbe essere ricompresa la *privacy*.

La Corte Costituzionale ha affermato che la riservatezza rappresenta un 'valore fondamentale', che merita quindi ampie tutele.²⁷

Con specifico riguardo alla localizzazione satellitare, si potrebbe ritenere che un dispositivo in grado di monitorare e raccogliere i dati del soggetto interessato implichi un'intrusione nella vita privata, andando quindi a ledere il suo diritto alla *privacy*.

²⁶ Fonte: La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi - Silvia Signorato, - rivista italiana di diritto e procedura penale, Anno LV Fasc.2- 2012; Giuffrè - p.598

²⁷ Cfr. Corte Costituzionale 22 aprile 2009, n.173. Commento alla sentenza, v. C. Conti - intercettazioni illegali: La Corte Costituzionale riequilibra un bilanciamento "claudicante", in Dir. pen. proc., 2010, p.195 ss.

La giurisprudenza non condivide, però, questa impostazione, escludendo che la localizzazione satellitare implichi una lesione della *privacy*²⁸, con la conseguenza che non è richiesto un decreto motivato che la autorizzi.²⁹

3.5 L'art. 8 Cedu

Nel complesso, la questione dell'utilizzo del GPS come strumento investigativo solleva importanti questioni relative al diritto alla *privacy* e alla sua compatibilità con il diritto europeo.

In particolare, la Corte Europea dei diritti dell'uomo sottolinea che l'ingerenza nella vita privata di un soggetto può essere considerata legittima solo se soddisfa i requisiti enunciati all'art. 8.2 Cedu.

Nello specifico:

- L'intrusione deve avvenire previa disposizione di legge che la autorizzi,
- La compressione del diritto alla *privacy* deve essere necessaria per tutelare scopi specifici, come la sicurezza nazionale, la prevenzione dei reati.
- È fondamentale che sia rispettato il principio di proporzionalità, ovvero che la limitazione sia commisurata allo scopo perseguito.

La Corte ha operato una distinzione tra le tecniche investigative maggiormente invasive, come, ad esempio, le intercettazioni, le quali richiedono una previsione di legge che ne fissi in modo chiaro i presupposti e le modalità esecutive, e tecniche che comportano una minore compressione della *privacy*, tra cui andrebbe ricompresa la localizzazione satellitare, per le quali è sufficiente prevedere delle garanzie minime e generiche, anche se è comunque necessario che siano previsti meccanismi di tutela adeguati contro gli interventi arbitrari.

Volendo applicare questi criteri alla disciplina italiana della localizzazione satellitare, si potrebbe osservare che, mentre il principio di proporzionalità sembra essere osservato, un

²⁸ V., per tutte, Cass. Pen., Sez. VI, 3 giugno 1998, n.2072.

²⁹ Cfr., Cass. Pen., Sez. V, 27 febbraio 2002, n.16130; Id.; Sez. V, 7 maggio 2004, n.24715; Id., Sez. III, 2 dicembre 2008, n. 47460; Id., Sez. V, 15 dicembre 2009, n.9667.

discorso diverso va fatto con riguardo al requisito della necessità di una previsione di legge, dato che, come si è visto, il parametro normativo è rappresentato dall'art. 189 c.p.p.

E' dunque possibile che l'Italia possa essere condannata per mancato rispetto dell'art. 8 Cedu, perché non sono previste adeguate garanzie relativamente all'uso della localizzazione satellitare.

Sarebbe dunque opportuno l'intervento del legislatore con l'obiettivo di regolamentare l'utilizzo del dispositivo, effettuando un bilanciamento tra il diritto alla privacy e la necessità di reprimere i reati.

Una soluzione potrebbe essere, ad esempio, quella di prevedere un'autorizzazione da parte del pubblico ministero; in particolare al fine di disciplinare il monitoraggio che si protrae per periodi di tempo lunghi.

In alternativa, in mancanza di un intervento legislativo mirato, si potrebbe ipotizzare un'interpretazione conforme dell'art. 189 c.p.p. all'art. 8 Cedu, così come interpretato dalla Corte europea.

BIBLIOGRAFIA

Silvia Signorato, *la localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi*, Milano, Giuffrè Editore, 2012.

<https://www.bit4law.com/blog/informatica-forense-incident-response/cosa-e-lo-standard-iso-27037-2012/>

<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primi/titolo-iv/art101.html>

<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111#:~:text=Il%20processo%20penale%20%C3%A8%20regolato,imputato%20o%20del%20suo%20difensore.>

https://www.treccani.it/enciclopedia/metodi-scientifici_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/#:~:text=La%20definizione%20del%20metodo%20scientifico,un%20certo%20numero%20di%20verifiche.

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111>

<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-iii/capoi/art244.html>

<https://www.brocardi.it/codice-della-privacy/parte-ii/titolo-x/capoi/art132.html>

https://www.google.com/search?q=cosa+sono+i+dati+di+traffico%3F&rlz=1C1UEAD_itIT928IT928&oq=COSA+SONO+I+DATI+DI+TRAFFICO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAORRg7MgYIARBFGDnSAOg0Mzc1ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1482111>

<https://www.rfidglobal.it/tecnologia-rfid/>

<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ix/art431.html#:~:text=Infatti%20l'art.,'attivit%C3%A0%20di%20investigazione%20difensiva%E2%80%9D.>

https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati

<https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-primi-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-i-rapporti-civili/2844#:~:text=Art.,e%20modi%20previsti%20dalla%20legge.>

https://www.senato.it/Leg18/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=15

<https://www.studenti.it/sintesi-jobs-act-cosa-cambia.html>

<https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-35-gdpr-valutazione-impatto-protezione-dei-dati>

<https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-36-gdpr-consultazione-preventiva>

<https://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatiigari/viewnews/788f049a-f9ee-11e6-afba-5b005dcc639c>

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/principle-of-proportionality.html>

https://doc-0c-5g-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/hggtkbp9e9a0igi9m5jsagr72gigbo8q/u48o0j0cvquqoji1r4n88ad41evmr51e/1696409400000/gmail/04782287616085752895/ACFrOgCjAlgUT4DTiteLpiehqCqgnA-_zwF_MhO66dgp5D12s3TzF3jLeeY8U8b_MGxtTe8IxzVVp9OxHMB4uMNaYR MFaO7Nu1LR6D_cv3kOw6HG4gtEqxjo80OF51U=?print=true&nonce=a5vtlok3od0eo&user=04782287616085752895&hash=s9pk4joe1k4ci6de985omh28h6jv3uvl